

Convenzione per Consulenze di Cardiologia Pediatrica

TRA

L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito indicata come "ASST Niguarda") con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 - C.F. e P. IVA 09315660960, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Marco Bosio

E

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Avv. Cinzia Meloda, Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

PREMESSO CHE

L'A.S.L. V.C.O. ha manifestato con nota 74346 del 04/12/2019, la necessità di rinnovare la convenzione avente ad oggetto prestazioni medico-specialistiche da svolgersi presso la propria sede e in favore della propria utenza quali:

- consulenze di Cardiologia pediatrica;

l'ASST Niguarda, attraverso la S.S.D. Cardiologia Pediatrica, possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tali esigenze;
la convenzione viene stipulata secondo quanto previsto dall'art. 55 e 58 del C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria del 8 giugno 2000;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione e compensi

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento occasionale delle seguenti tipologie di prestazioni: - consulenze specialistiche cardiologiche pediatriche: n 1 accesso/bimestre della durata di 3 ore/ accesso

Per l'attività di cui sopra verrà applicata la seguente **tariffazione**: - € 60,00/ora più spese **chilometriche** (vedi tabella statistiche dell'energia prezzi medi nazionali mensili) vigenti al momento del trasferimento.

Art. 2 - Modalità operative

L'A.S.L. V.C.O. si impegna a concordare direttamente con il direttore della struttura sanitaria dell'ASST Niguarda o di un suo delegato, con un preavviso di almeno 7 giorni, la data di accesso l'A.S.L. V.C.O. e le prestazioni da effettuare.

Art. 3 - Doveri dell'ASST Niguarda

L'ASST Niguarda, sotto la responsabilità del direttore della Struttura Complessa coinvolta, avvalendosi dei propri dirigenti medici si impegna a garantire le attività richieste, salvaguardando gli impegni e le attività istituzionali, così come previsto dalle norme vigenti. In ogni caso l'attività verrà effettuata **fuori dall'orario di servizio**.

Art. 4 - Doveri del l'A.S.L. V.C.O

L' A.S.L. V.C.O. si impegna a non utilizzare il personale medico dipendente dell'ASST Niguarda, per ottenere, mantenere o integrare i requisiti minimi per l'accreditamento.

In ogni caso il professionista svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'A.S.L. V.C.O. con l'osservanza di tutte le disposizioni e/o norme legislative di carattere generale e speciale regolanti la relativa attività sanitaria.

L'A.S.L. V.C.O. assicura che la sorveglianza sanitaria e la competenza igienico organizzativa vengono svolte dalla Dirigenza Sanitaria della stessa.

Art. 5 - Rendicontazione e fatturazione

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST Niguarda e dell'A.S.L. V.C.O.

L'A.S.L. V.C.O. trasmetterà mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo

all'erogazione delle prestazioni rese dall'ASST Niguarda, la **rendicontazione** delle attività

all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.C. Accoglienza, marketing e

area privata, per la relativa fatturazione.

Tale rendicontazione (**allegato 1**) dovrà riportare tra l'altro le seguenti informazioni:

- Data esecuzione prestazione
- Orario di esecuzione
- Prestazione eseguita
- Importo prestazione
- Nominativo del professionista che ha effettuato la prestazione

Il **pagamento** delle prestazioni rese dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002 fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 6 – Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

Il presente accordo ha la seguente **durata**: dal 01/01/2020 al 31/12/2020.

La convenzione potrà essere **rinnovata** per iscritto, mediante formale richiesta su carta intestata firmata dal legale rappresentante, da inviare all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.C. Accoglienza, marketing e area privata, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

La richiesta di rinnovo dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data l'ASST Niguarda potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere **disdetta** in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di 30 giorni, fermo restando che la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili. L'ASST Niguarda si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito nell'articolo 5.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative ed economiche o all'integrazione con nuove prestazioni, sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Art. 7 - Assicurazione

L'ASST Niguarda, in relazione alla presente convenzione, garantisce al personale dipendente interessato le tutele previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nella formulazione in essere alla data di sottoscrizione della stessa.

Art. 8 - Privacy

Ai fini della presente convenzione, l'ASST Niguarda accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è Titolare l' A.S.L. V.C.O., e di cui gli Autorizzati dell'ASST Niguarda vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. Il Responsabile Esterno del trattamento, operando nell'ambito dei principi stabiliti dal Codice, deve attenersi ai compiti di carattere particolare ai sensi di quanto previsto dalla normativa.

Le Parti, in caso di trattamento di dati personali e/o appartenenti a categorie particolari di dati relativi alla presente convenzione, garantiscono il rispetto della normativa prevista in materia di protezione dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento

Generale sulla protezione dei dati”) e dal D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). L’A.S.L. V.C.O. e l’ASST Niguarda si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto del codice sulla privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali.

Art. 9 - Codice etico

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 - Foro competente

In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente Contratto il Foro competente sarà quello di Milano.

ART. 11 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall’ASL VCO (autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.

241/1990.

ASST Grande Ospedale Metropolitano

Azienda Sanitaria Locale VCO

Niguarda di Milano

di Omegna

Il Direttore Generale

Il Direttore SOC

Dr. Marco BOSIO

Affari Generali Legali e Istituzionali

Avv. Cinzia MELODA